TRATTATO ITALO-VENEZUELANO DI ESTRADIZIONE FIRMATO A CARACAS IL 23 AGOSTO 1930

Art. 16

L'individuo che e' estradato dal Governo del Venezuela a quello italiano, quale imputato di reato passibile della pena di morte o della prigione perpetua (ergastolo), non potra', in seguito al procedimento a suo carico, essere condannato a una di dette pene, e dovra', in sostituzione, essere a lui inflitta la pena della reclusione nella durata rispettiva di anni 30 e di anni 25.

Qualora invece si tratti di individuo, gia' condannato irrevocabilmente, ed estradato dal Governo del Venezuela a quello italiano, le pene della morte o della prigione perpetua a lui inflitte saranno di diritto commutate nella pena della reclusione per la durata rispettivamente di anni 30 e di anni 25.

Una copia autentica della sentenza irrevocabile sara' trasmessa al Governo del Venezuela per essere allegata al relativo incartamento aperto presso la Corte federale di cassazione della Repubblica, tribunale competente in materia di estradizione.

Versione in vigore dal 9 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930
Estremi	Legge 9 maggio 1931, n. 517
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-italo-venezuelano-di-estradizione-firmato-a-caracas-il-23/art-16

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it